



**Comune di Selma**

**Cantone dei Grigioni**

**LEGGE SUGLI ESERCIZI PUBBLICI  
E GLI ALBERGHI**



# Indice

Art. 1	.....	3
<b>I.</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
Art. 2	<i>Vigilanza</i> .....	3
Art. 3	<i>Esecuzione</i> .....	3
<b>II.</b>	<b>PATENTI.....</b>	<b>3</b>
Art. 4	<i>Domanda</i> .....	3
Art. 5	<i>Rilascio</i> .....	3
Art. 6	<i>Condizioni</i> .....	3
Art. 7	<i>Ingrandimenti, spostamenti, modifica del genere d'esercizio</i> .....	4
Art. 8	<i>Commercio al minuto</i> .....	4
<b>III.</b>	<b>ORARI D'APERTURA .....</b>	<b>4</b>
Art. 9	<i>1. Esercizi</i> .....	4
Art. 10	<i>2. Manifestazioni</i> .....	4
Art. 11	<i>Termine di tolleranza</i> .....	4
<b>IV.</b>	<b>TASSE.....</b>	<b>4</b>
Art. 12	<i>Tasse per la patente</i> .....	4
Art. 13	<i>Tasse speciali</i> .....	5
<b>V.</b>	<b>DISPOSIZIONI PENALI, RIMEDI LEGALI.....</b>	<b>5</b>
Art. 14	<i>In generale</i> .....	5
Art. 15	<i>Multe amministrative</i> .....	5
Art. 16	<i>Rimedi legali</i> .....	5
<b>VI.</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>5</b>
Art. 17	<i>Disposizioni attuazione</i> .....	5
Art. 18	<i>Abrogazione</i> .....	5
Art. 19	<i>Disposizione transitorie</i> .....	5
Art. 20	<i>Entrata in vigore</i> .....	6

## **Art. 1**

Il Comune di Selma emana la presente legge in virtù dell'art. 26 della Legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi del Cantone dei Grigioni del 7 giugno 1998 (LEPA)

### I. Disposizioni generali

#### **Art. 2 Vigilanza**

La Sovrastanza comunale esercita la vigilanza sull'industria degli esercizi pubblici e degli alberghi.

#### **Art. 3 Esecuzione**

L'esecuzione della legislazione sugli esercizi pubblici e gli alberghi spetta alla Sovrastanza comunale.

### II. Patenti

#### **Art. 4 Domanda**

La domanda di rilascio di una patente ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 LEPA deve essere inoltrata alla Cancelleria comunale almeno con un mese di anticipo sull'apertura o l'assunzione di un esercizio oppure dell'attuazione di una manifestazione.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) generalità e indirizzo della persona a cui dovrà essere rilasciata la patente
- b) indicazione esatta dell'esercizio o della manifestazione
- c) indicazione esatta di eventuali esercizi accessori
- d) durata della patente desiderata.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) estratto del casellario giudiziale
- b) conferma firmata ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3 LEPA.

#### **Art. 5 Rilascio**

Se i presupposti di legge sono adempiti, la patente verrà rilasciata per iscritto alla persona avente diritto, prima dell'apertura o assunzione dell'esercizio rispettivamente dallo svolgimento della manifestazione.

#### **Art. 6 Condizioni**

La patente può essere vincolata a condizioni, in modo particolare sul diritto d'accesso e di intrattenimento dei giovani nonché sugli orari d'apertura e protezione contro i rumori.

## **Art. 7 Ingrandimenti, spostamenti, modifica del genere d'esercizio**

Notevoli ingrandimenti e lo spostamento di esercizi nonché modifiche del genere d'esercizio necessitano di una speciale autorizzazione.

Per la domanda vale per analogia l'articolo 4 capoversi 1 e 2.

## **Art. 8 Commercio al minuto**

Le domande di rilascio di una patente per il commercio al minuto di bevande distillate devono essere presentate in tempo utile prima dell'apertura o dell'assunzione di un esercizio o dell'attuazione di una manifestazione sul modulo ufficiale all'Ufficio per l'economia e il turismo.

Il modulo può essere ritirato presso la Cancelleria comunale.

## III. Orari d'apertura

### **Art. 9 1. Esercizi**

- a) in generale In linea di massima non vengono fissati orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici.
- b) Eccezioni Se il mantenimento della quiete, dell'ordine e della sicurezza pubblici lo richiede, il Municipio, per singoli esercizi, può fissare orari d'apertura limitativi.

### **Art. 10 2. Manifestazioni**

Per le manifestazioni gli orari d'apertura vengono fissati per ogni singolo caso.

### **Art. 11 Termine di tolleranza**

Gli ospiti di un esercizio o di una manifestazione lo/la devono abbandonare al più tardi 30 minuti dopo la scadenza dell'orario d'apertura autorizzato.

Durante il termine di tolleranza è vietata la vendita di vivande o di bevande.

## IV. Tasse

### **Art. 12 Tasse per la patente**

Per il rilascio di una patente vengono riscosse le seguenti tasse:

- a) per esercizi da fr. 100.- a fr. 500.-
- b) per manifestazioni da fr. 30.- a fr. 200.- (sono esenti dalla tassa la sagra del paese ed il 1° agosto)
- c) per ingrandimenti, spostamenti, modifica del genere di esercizio da fr. 50.- a fr. 300.-

All'atto di fissare le tasse, nel singolo caso si deve tener conto adeguatamente del dispendio amministrativo nonché dell'interesse e dell'efficienza economica della persona tenuta al pagamento della tassa.

### **Art. 13      Tasse speciali**

Per ulteriori atti d'ufficio quali controlli straordinari di singoli esercizi o manifestazioni viene riscossa una tassa da fr. 30.- a fr. 100.-.

## V.            Disposizioni penali, rimedi legali

### **Art. 14      In generale**

Le contravvenzioni contro la presente legge e le relative disposizioni di attuazione nonché contro la Legge cantonale sugli esercizi pubblici e gli alberghi e le sue disposizioni di attuazione sono punite con riserva dell'articolo 15 nel quadro dell'articolo 22 LEPA.

### **Art. 15      Multe amministrative**

Chi si intrattiene più a lungo dell'orario d'apertura autorizzato in un esercizio o ad una manifestazione, deve pagare sul posto una multa amministrativa di fr. 20.-.

Se il pagamento viene rifiutato, viene applicato l'articolo 14.

### **Art. 16      Rimedi legali**

Contro le decisioni della Sovrastanza comunale emanate sulla base della legge cantonale o della presente legge è possibile interporre ricorso scritto al Tribunale amministrativo cantonale entro 20 giorni della comunicazione delle stesse.

## VI.            Disposizioni finali

### **Art. 17      Disposizioni attuazione**

La Sovrastanza comunale può emanare disposizioni di attuazione.

### **Art. 18      Abrogazione**

Con l'entrata in vigore della presente legge vengono abrogate tutte le disposizioni precedenti in contraddizione con essa.

### **Art. 19      Disposizione transitorie**

Prima dell'entrata in vigore della presente legge le patenti per esercizi rilasciate a tempo determinato sono valide a tempo indeterminato, se la persona autorizzata gestisce ulteriormente l'esercizio in uguale misura.

Le procedure in sospenso all'entrata in vigore della presente legge, devono essere trattate secondo il nuovo diritto, se il vecchio diritto non è più clemente.

**Art. 20      Entrata in vigore**

La presente legge entra in vigore il 24 ottobre 1999 con l'approvazione dell'Assemblea Comunale.

Per il Municipio

Il Sindaco :



A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style, pointing towards the seal of the municipality.

F. Daldini

l'Attuaria :

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style, representing the role of the Attuaria.

M. Negretti